

ALLEGATO "A" AL N. 557 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE

"SPES SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A

RESPONSABILITA' LIMITATA"

Articolo I

Denominazione

1. La società è denominata:

"SPES SPORT -

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

(in forma abbreviata "SPES SPORT S.S.D.A.R.L.").

La società è soggetta alla direzione e coordinamento della

Società "Somma Patrimoni e Servizi S.R.L." e del Comune di

Somma Lombardo quale soggetto titolare dell'intera

partecipazione azionaria nella "Somma Patrimoni e Servizi

S.R.L." alla luce della deliberazione della Corte dei Conti

- Sezione Autonomie Locali n.13/2008 e dell'art. 1 co. 1 del

D.Lgs. n.175/2016.

1.3 Il Comune di Somma Lombardo esercita il controllo

sulla società tramite la partecipazione dei suoi

rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze

attribuite all'Assemblea e tramite il controllo analogo

disciplinato nel presente statuto.

1.4 La società "SPES SPORT - SOCIETÀ SPORTIVA

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" espleta la sua

attività nell'integrale rispetto del principio del controllo

analogo, nonché con l'osservanza della vigente normativa in tema di società partecipate dagli Enti Locali con particolare riguardo ai limiti di finanza pubblica applicabili alle società di proprietà di pubbliche amministrazioni che gestiscono servizi affidati senza gara nonché alle norme di cui alla Legge n. 190 del 06 novembre 2012 ed al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in quanto applicabili, nonché alle norme di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016.

Articolo 2

Scopo - Oggetto

2. La società ha per oggetto l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, in particolare natatorie, compresa l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività natatoria in generale nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e dei suoi organi, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà esercitare.

La società non ha fini di lucro; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette, e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

	Lo statuto della società è conforme ai principi	
	dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si	
	conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale	
	Olimpico (COI), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano	
	(CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché	
	agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive	
	nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti	
	di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società	
	stessa delibererà d'aderire.	
	Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto	
	le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali	
	e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione	
	sportiva di appartenenza nella parte relativa	
	all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.	
	La società ha, altresì, tra i suoi scopi l'organizzazione e	
	lo svolgimento di attività didattiche intese sia	
	all'introduzione che al perfezionamento della pratica	
	sportiva, ivi compresi i corsi di ginnastica preparatoria di	
	attività ginnico sportive, fisiche e fisioterapiche, nonché	
	ogni attività finalizzata all'educazione motoria tesa ad un	
	equilibrato e integrale sviluppo della persona, ivi compresa	
	la riabilitazione ed il recupero di individui portatori di	
	handicap e di anziani.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà	
	inoltre effettuare la costruzione, la gestione, la	

	manutenzione, la ristrutturazione di impianti sportivi; essa	
	potrà prestare ogni servizio comunque connesso alle attività	
	sopra specificate, attuare iniziative di promozione,	
	educazione, sensibilizzazione ad ogni attività sportiva e	
	motoria.	
	Si prefigge altresì la prestazione di servizi di	
	informazione, produzione e diffusione di comunicati	
	commerciali, ivi compresa la raccolta della pubblicità, con	
	particolare riferimento alla gestione degli impianti	
	sportivi.	
	Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi	
	pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti,	
	limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e	
	dal presente statuto. E' inibita alla Società la raccolta	
	del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse	
	dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi	
	n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti	
	Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998.	
	La Società non può ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 175 del	
	19 agosto 2016 acquisire nuove partecipazioni in società,	
	consorzi od altri enti.	
	Il fatturato ovvero la produzione economica della Società,	
	ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016,	
	deve essere riferibile per oltre l'ottanta per cento (80%)	

all'autoproduzione di beni e servizi effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione economica ovvero il fatturato ulteriore rispetto al tetto minimo di cui al capoverso precedente, è consentita in ragione del conseguimento delle economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in Somma Lombardo, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione al competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica, purchè essi non abbiano natura di sedi secondarie.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasessanta.

Articolo 5

Capitale

5.1 II capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

5.2 In sede di aumento del capitale sociale è derogato il disposto di cui all'art. 2464 C.C., 3° comma, sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

5.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C..

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica; ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.4 La società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, comunque infruttiferi, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

5.5 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C..

5.6 Possono detenere quote societarie esclusivamente il Comune di Somma Lombardo in via diretta od attraverso enti giuridici dallo stesso coordinati diretti e controllati nonché altri eventuali enti pubblici che affidino alla società i servizi di cui sono titolari. Non è ammessa la partecipazione di soggetti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo" come definiti nel presente Statuto.

5.7 L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei predetti meccanismi di controllo analogo.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e di revisione, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro imprese.

Articolo 7

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

7.1 La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della "SPES SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'

LIMITATA" negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante

iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione

del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis,

comma secondo, c.c..

7.2. Il Socio Unico che, esercitando l'attività di direzione

e coordinamento sulla società controllata, agisce in

violazione dei principi di corretta gestione societaria, è

responsabile nei confronti dei creditori sociali per

l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio

sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

7.3 Non sussiste questa responsabilità quando il danno

alla società risulta mancante alla luce del risultato

complessivo dell'attività di direzione e coordinamento

svolta dal Socio Unico, ovvero quando il danno alla società

risulta integralmente eliminato anche a seguito di

operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi"

in base ai quali la società può compiere anche,

nell'interesse del Comune socio unico indiretto e

nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento

esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per

essa società, purché il Socio unico socio tenga indenne ed

integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi

creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi

compensativi", diretti o indiretti, che compensino la

società integralmente dello svantaggio economico subito.

7.4 La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

7.5 La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

7.6. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento dello stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

7.7 I finanziamenti soci effettuati dall'unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

Articolo 8

ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

8.1. Il Comune di Somma Lombardo, quale unico titolare indiretto del capitale sociale, svolge nei confronti della

Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi. L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di Somma Lombardo, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Somma Lombardo in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico.

Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

8.2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di Somma Lombardo per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal

Comune di Somma Lombardo.

8.3.La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, dei piani annuali di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di Somma Lombardo ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto. Il Comune di Somma Lombardo esercita nei confronti della società un controllo in termini di:

INDIRIZZO, attraverso:

La previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente.

Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere.

	Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere	
	inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini	
	di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica.	
	Il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per	
	la società e gli indirizzi generali del Comune di Somma	
	Lombardo, questi ultimi desumibili sia da documenti	
	programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle	
	sedute del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.	
	Le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei	
	Soci.	
	PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano	
	Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il	
	totale aziendale, contenente:	
	La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure	
	rispetto all'oggetto sociale. Le linee guida per il piano di	
	marketing e comunicazione.	
	La previsione degli investimenti.	
	La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza	
	biennale, corredata dei principali indici di struttura	
	economica stimati.	
	La previsione finanziaria della gestione.	
	La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa	
	degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari	
	(Piano del Controllo).	
	VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria	

dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 9

Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a. il cambiamento dell'oggetto della società;

b. la trasformazione della società;

c. la fusione e la scissione della società;

d. la revoca dello stato di liquidazione;

e. il trasferimento della sede della società all'estero;

f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;

h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater C.C..

9.2 Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve dare

comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni

dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non

prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei

soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione

delle generalità del socio recedente, del domicilio per le

comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una

decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta

giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo

amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che

possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti

giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a

conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la

comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, e

privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta

giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la

delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo

scioglimento della società.

9.4 In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro

della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge

27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dalla legge 21

maggio 2004, n. 128, al socio receduto sarà rimborsato il

solo valore nominale della propria partecipazione.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento

della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.

2473, terzo e quarto comma, C.C..

Articolo 10

Unico socio

10.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo

socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori

devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi

dell'articolo 2470 C.C.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,

gli amministratori devono depositare la relativa

dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può

provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 11

ORGANI SOCIALI

11.1. Gli organi della Società sono: l'Assemblea dei soci,

l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione se

ed in quanto nominato ex art. 11 co. 3 del D.Lgs. n.

175/2016, l'Organo di controllo o Revisore Unico.

11.2. La Società si conforma integralmente ai principi

stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità,

anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui

compensi secondo le previsioni del D.Lgs. n. 175/2016 o di legge in quanto applicabili.

11.3. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 12

Amministratori

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.4 Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 C.C. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter C.C.

12.5 E' fatto divieto agli amministratori della società sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della

medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione

sportiva, in conformità a quanto disposto dal comma 18 bis

dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 come

modificato ed introdotto dall'art. 4 del D.L. 22 marzo 2004,

n. 72 convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128.

12.6 L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti

disciplinari da parte degli organi delle Federazioni

Italiane o degli enti di promozione sportiva cui aderisce o

avrà aderito dovrà astenersi dal partecipare alle

deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva

assunte dagli organi sportivi federali.

Non potranno ricoprire la carica di amministratore unico o

presidente del consiglio di amministrazione né consiglieri

d'amministrazione coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite

dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4,

del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero dal D.Lgs. n. 39/2013;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci

illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con

poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese

esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i

servizi affidati alla Società;

c) rientrino nella disciplina di cui all'art. 11 co. 8 ed 11

del D.Lgs. n. 175/2016.

Articolo 13

Divieto di concorrenza

13.1 Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

14.1 Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.3.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea o dai soci o la meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

15.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

15.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compreso l'organo di controllo e di revisione, se nominato, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della società i consensi o le adesioni della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e di revisione, se nominato, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

15.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni, fatto salvo quanto indicato all'articolo 16.7.

15.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Quando il Presidente lo reputi opportuno o in caso di richiesta di due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

16.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano

adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, organo di controllo e di revisione, se nominato, con uno o più di questi mezzi: fax, telegramma, posta elettronica, recapito a mani degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 II consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

16.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo e di revisione se nominato.

16.6 Le riunioni del consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 28.3 o con modalità simili, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

16.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono

prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, solo nel caso in cui il C.d.A. è composto da almeno tre membri, prevarrà il voto del Presidente; nel caso in cui manchi il voto del Presidente la proposta si intende respinta.

16.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo

17.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se ed in quanto applicabile ex art. 11 co. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. Ai procuratori spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione può assegnare deleghe di gestione ad un solo amministratore determinandone i limiti, in coerenza con le previsioni di cui al presente Statuto.

È fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 18

Rappresentanza

18.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

18.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed al Consigliere delegato, se nominato.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un'indennità di carica mensile, stabilita dai soci il cui limite massimo è fissato nella misura del 50% (cinquanta per cento) dell'indennità spettante al Sindaco del Comune di Somma Lombardo.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Articolo 20

Organo di controllo e revisione legale dei conti

20.1 Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di

Collegio Sindacale per le società per azioni e le

disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

20.2 Con decisione dei soci e senza necessità di

modificazione statutaria, la Società può comunque affidare

separatamente le funzioni di controllo della gestione e di

revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di

controllo della gestione all'Organo di Controllo

(monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale

dei conti ad un revisore (persona fisica o società di

revisione).

20.3 La società può sempre nominare facoltativamente, anche

in mancanza di obbligatorietà per legge, un Organo di

Controllo o un revisore (sia persona fisica che società di

revisione) iscritti nell'apposito registro e comunque in

possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con

riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione

legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni

previste per le società per azioni e le disposizioni in

materia di revisione legale dei conti.

20.4 La società, con decisione dei soci assunta di volta in

volta e senza necessità di modificazione statutaria, può

stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico

o collegiale. L'Organo di Controllo collegiale è composto da

tre sindaci effettivi e due supplenti.

20.5 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi

anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si

applicano le disposizioni previste nel presente statuto in

materia di organo amministrativo.

Articolo 21

Nomina e durata

21.1 L'organo di controllo e di revisione è nominato dai

soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla

data di decisione dei soci di approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica. La sua cessazione

per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il

nuovo organo è stato nominato

21.2 L'organo di controllo e di revisione è rieleggibile.

21.3 Il compenso dell'organo di controllo e di revisione è

determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero

periodo della durata del suo ufficio.

Articolo 22

Cause di ineleggibilità e di decadenza

22.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non può essere

nominato alla carica di organo di controllo e di revisione,

e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle

condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

22.2 All'organo di controllo e di revisione, in quanto

iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si

applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice

civile.

22.3 Restano ferme le disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Articolo 23

Cessazione dalla carica

23.1 L'organo di controllo e di revisione può essere
revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La
decisione di revoca deve essere approvata con decreto del
Tribunale, sentito l'interessato.

23.2 In caso di morte, rinuncia o decadenza, l'organo di
controllo e di revisione è sostituito con decisione dei
soci, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo,
nei successivi trenta giorni.

Articolo 24

Competenze e doveri dell'organo di controllo e di revisione

24.1 L'organo di controllo e di revisione ha i doveri e i
poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice
civile.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406,
2407 e 2408, primo comma del codice civile.

24.3 Delle determinazioni dell'organo di controllo e di
revisione deve redigersi verbale, da trascrivere nel
relativo libro delle decisioni.

24.4 L'organo di controllo e di revisione deve assistere
alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del

consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Articolo 25

Decisioni dei soci

25.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongo alla loro approvazione.

25.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura e la durata dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma C.C.;

g. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale

per oltre 1/3 (un terzo);

h. sugli argomenti riconducibili alla logica di controllo

analogo.

Le decisioni, assunzioni e deliberazioni dell'assemblea

avvengono nel rispetto delle attribuzioni degli organi di

riferimento di cui agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., in

ossequio alle competenze di cui all'art. 50 del T.U.E.L.,

nonché previo esperimento delle procedure previste dall'art.

7 del D.Lgs. n. 175/2016.

Articolo 26

Diritto di voto

26.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro

delle imprese.

26.2 il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua

partecipazione.

26.3 II socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa

o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute

inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma

quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 27

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

27.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo

articolo 29, le decisioni dei soci possono essere adottate

mediante consultazione scritta ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto.

27.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto compreso l'organo di controllo e di revisione se nominato, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 32.2 del presente statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 32.4 e dal precedente art. 2.

La decisione dei soci è assunta solo e quando pervengano alla sede della società, i consensi o le adesioni di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 32.2.

Spetta al Presidente o all'amministratore unico, se nominato raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, all'organo di controllo e di revisione, se nominato, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi soci.	
	Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi	
	alla formazione della volontà dei soci devono essere	
	conservati dalla società, unitamente al libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	27.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Articolo 28	
	Assemblea	
	28.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie	
	indicate nel precedente articolo 25.2 lettere d), e), f) e	
	g), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti	
	dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le	
	decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	28.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	

amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità, di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo e di revisione, se nominato, o anche da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, in assenza dell'organo di controllo e di revisione.

28.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spediti successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

28.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo e di revisione, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo e di revisione, se nominati, non partecipano

personalmente all'assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 29

Svolgimento dell'assemblea

29.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

29.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

29.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 30

Deleghe

30.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 31

Verbale dell'assemblea

31.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se

nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o da chi

presiede l'Assemblea.

31.2 Il verbale deve, indicare la data dell'assemblea e,

anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il

capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le

modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,

anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli,

astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti

dal presidente a norma del precedente articolo 29.2. Nel

verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le

loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

31.3 il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza

indugio nel libro delle decisioni dei soci; se redatto per

atto pubblico può essere allegata copia autentica al detto

libro.

Articolo 32

Quorum costitutivi e deliberativi

32.1 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

32.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per

iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei

soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

32.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti

attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma

dell'articolo 2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i

soci.

32.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o

del presente statuto che, per particolari decisioni,

richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 33

Bilancio e utili

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni

anno.

33.2 L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli

eventuali utili netti risultanti dal bilancio, i quali,

dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a

riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il

quinto del capitale, dovranno essere reinvestiti nella

società per il perseguimento esclusivo delle attività

sportive esercitate dalla società stessa.

33.3 Gli utili e comunque i proventi delle attività non

possono, in alcun caso essere divisi fra i soci, anche in

forme indirette.

33.4 Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per

l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio o, quando ricorrano le particolari condizioni

di cui all'art. 2364 C.C. secondo comma, entro centoottanta

giorni.

Articolo 34

Finanziamenti dei soci – emissione di titoli di debito

34.1 I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

34.2 La competenza per l'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C. è attribuita ai soci.

Art. 35

Scioglimento e liquidazione

35.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

35.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

35.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 36

Devoluzione del patrimonio sociale

In ogni caso di scioglimento l'assemblea determinerà le modalità di devoluzione del patrimonio della società ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 90, comma 18, lettera h), della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni.

In conformità a quanto previsto dalla predetta legge n. 289/2002 la società ha l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, ossia devolverlo ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche ovvero ad altri enti sportivi, secondo

quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci.

Articolo 37

Clausola compromissoria

A) Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra la società e soci, o tra i soci medesimi, salvo quelle non compromettibili per legge, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale. Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo quanto disposto dal Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Nuoto (FIN).

I compensi arbitrali saranno determinati nel rispetto delle tabelle predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali ed approvate dal consiglio federale del CONI. Il ricorso alla Magistratura ordinaria deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale del CONI.

B) Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro l'organo di controllo e di revisione, da o contro i liquidatori, escluse quelle non compromettibili per legge, saranno risolte mediante arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

Art. 38

Disposizioni applicabili

38.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalle direttive e disposizioni vigenti contenute nello Statuto, nei Regolamenti del CONI e della Federazione Italiana Nuoto, dalle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), al Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica - D.Lgs. n. 175/2016 nonché alle direttive e regolamenti emanati dalla U.E. in materia in quanto applicabili.

Firmato:

Luca Maria Soligo

Fabrizia Gangemi Notaio (impronta del sigillo)